



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Disposizioni in materia di registrazione degli animali delle specie avicola e cunicola

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

visto il Decreto 3 marzo 1993 n. 34 "Accordo di Cooperazione ed Unione Doganale fra la Repubblica di San Marino e la Comunità Economica Europea" entrato in vigore il 1° aprile 2002;

Vista la Legge 17 marzo 1993 n. 41;

Vista la decisione n. 1/94 adottata in data 28 giugno 1994 dal Comitato di Cooperazione San Marino-CEE di cui all'art. 13 dell'Accordo interinale sopra citato;

Visto il Decreto 4 ottobre 1984 n. 87;

Vista la Delibera del Congresso di Stato del 6 maggio 1996 n. 36;

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 3 ottobre 2005 n.40;

Valendo Ci delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art.1

Il presente Decreto stabilisce le prescrizioni minime in materia di registrazione degli animali appartenenti alle specie avicola e cunicola detenuti a livello familiare, ovvero destinate all'uso o al consumo personale, ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffuse, anche a carattere zoonosico.

Art. 2

Ai fini del presente Decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) Animale: qualsiasi animale delle specie avicola (galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, starni e pernici) e cunicola (conigli selvatici e domestici, comprese le lepri), allevato o tenuto in cattività ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento;
- b) Azienda: il complesso agricolo o la stalla del commerciante ufficialmente controllata, situati nel territorio di San Marino, e nei quali sono tenuti o allevati abitualmente animali da allevamento, da produzione o da macello.
- c) Detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, anche a titolo temporaneo.
- d) Autorità competente: Servizio Veterinario di Stato.

Art. 3

Ai fini di una corretta applicazione delle norme del presente Decreto è costituito presso il Servizio Veterinario lo schedario statistico dei detentori degli animali delle specie avicola e cunicola detenuti a livello familiare sul territorio della Repubblica di San Marino.

Chiunque detenga animali delle specie avicola e cunicola deve darne segnalazione al Servizio Veterinario indicando l'esatta ubicazione della struttura ove vengono detenuti gli animali, il numero dei capi e la specie di appartenenza.

L'Azienda come definita al precedente punto b) dell'articolo 2 è esentata dall'obbligo della segnalazione in quanto già registrata presso il Servizio Veterinario in virtù di altre norme attualmente vigenti.

Art. 4

Ai fini dell'applicazione del presente Decreto, il Servizio Veterinario predispone un apposito modulo che il detentore deve ritirare e ritornare compilato in ogni sua parte.

Tale modulo vale come segnalazione per la registrazione.

La segnalazione per la registrazione, per gli animali già detenuti, deve essere effettuata entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto; da tale data chiunque acquisti, introduca in territorio o comunque divenga detentore di animali dovrà effettuare la suddetta registrazione entro 15 giorni.

Il Servizio Veterinario si può avvalere della collaborazione dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole e della Federazione Sammarinese della Caccia, nell'ambito delle proprie specifiche funzioni.

E' fatto obbligo ai detentori degli animali delle specie avicola e cunicola di segnalare all'autorità competente entro 24 ore la morte di animali la cui causa può essere conseguente a malattie infettive.

Art. 5

La registrazione che non sia stata effettuata nel rispetto dei dettati del presente Decreto comporta una sanzione amministrativa da Euro 51 a Euro 250, salvo ulteriori sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 7 ottobre 2005/1705 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Claudio Muccioli – Antonello Bacciocchi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Rosa Zafferani